

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

Art. 47

(Mobilità di Comparto)(1)

1. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), il Consiglio regionale procede ai sensi dell'articolo 23; l'individuazione del dipendente è operata dalla Segreteria generale del Consiglio regionale.

2. Nel caso del contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori previsto dall'articolo 23, comma 1, è necessario il consenso della Segreteria generale del Consiglio regionale.

Note:

1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.